

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN
CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI
ULTIMA ISTANZA**

Valido dall'1 gennaio 2021

**Allegato B alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed
integrato con la deliberazione 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 783/2017/R/com,
37/2020/R/eel e 491/2020/R/eel**

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	1
TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Oggetto	3
Articolo 3 3Scioglimento di un contratto di fornitura	3
TITOLO II	5
RISOLUZIONE CONTRATTUALE	5
Articolo 4 Comunicazione di risoluzione contrattuale	5
Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale	5
Articolo 6 Revoca della comunicazione di risoluzione contrattuale	6
Articolo 7 Risoluzione contrattuale e aggiornamento del RCU	6
TITOLO III.....	7
PROCEDURA DI SWITCHING PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	7
Articolo 8 Attivazione dei servizi di ultima istanza e aggiornamento del RCU ..	7
Articolo 9 Obblighi informativi del SII conseguenti all'attivazione dei servizi di ultima istanza.....	7
Articolo 10 Obblighi informativi delle imprese distributrici funzionali alla corretta erogazione dei servizi di ultima istanza	7
Articolo 11 Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela	8

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, all'allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, nonché le seguenti definizioni:
- **risoluzione contrattuale** è il processo attraverso cui è gestita nel SII la risoluzione fisica di un contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente del dispacciamento associato al punto di prelievo.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali viene reso effettivo, mediante il SII, lo scioglimento di un contratto di fornitura e l'attivazione, qualora ne ricorrano i presupposti, dei servizi di ultima istanza di cui al comma 4.3 del TIV.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento, esercenti i servizi di ultima istanza e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Scioglimento di un contratto di fornitura

- 3.1 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciolga:
- a) a seguito di situazioni di morosità dei clienti finali disalimentabili, così come regolato al Titolo II del TIMOE;

- b) in tutti gli altri casi diversi da quanto previsto alla precedente lettera a), dal successivo comma 3.3 e dai casi di scioglimento a seguito di sottoscrizione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo;

si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo II.

- 3.2 Qualora, in seguito alle casistiche di risoluzione contrattuale di cui al precedente alinea, non sia stata contestualmente attuata un'attivazione contrattuale ai sensi del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e il punto di prelievo sia attivo, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III.
- 3.3 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciolga a seguito di inadempimento da parte dell'utente del trasporto e dispacciamento associato alla controparte commerciale o di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e la controparte commerciale, si applicano le disposizioni contenute al Titolo III del TIMOE.

TITOLO II

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Articolo 4

Comunicazione di risoluzione contrattuale

- 4.1 In caso di scioglimento di un contratto di fornitura per una delle casistiche di cui al comma 3.1 l'utente del dispacciamento è tenuto a darne comunicazione al SII. Tale comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) il presupposto che ha determinato lo scioglimento del contratto;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento per il punto di prelievo;
 - e) le informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto.
 - f) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale.
- 4.2 La comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata al SII:
- a) entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera a);
 - b) secondo le tempistiche definite al Titolo II del TIMOE, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera b)
 - c) entro il giorno 10 dell'ultimo mese del periodo di durata del contratto, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera c).

Articolo 5

Obblighi informativi del SII in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- a) il soggetto che ha comunicato la risoluzione contrattuale sia associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) i dati identificativi del cliente finale siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della comunicazione;
 - c) la coerenza tra la data indicata e la motivazione di risoluzione contrattuale.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1 il SII provvede a confermare al soggetto che ha effettuato la comunicazione la risoluzione contrattuale con effetto dalla data indicata nella rispettiva comunicazione.
- 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1 il SII ne dà notifica all'utente del dispacciamento che ha effettuato la comunicazione.

Articolo 6

Revoca della comunicazione di risoluzione contrattuale

- 6.1 Nei casi di revoca della richiesta di *switching* per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, nel caso in cui il cliente finale abbia concluso un nuovo contratto con la preesistente controparte commerciale, l'utente del dispacciamento ad essa associato ha la facoltà di revocare, entro il termine di cui al comma 7.2 del richiamato Allegato A, la comunicazione di risoluzione contrattuale.

Articolo 7

Risoluzione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 7.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 4.1, lettera d), il SII effettua la risoluzione contrattuale e aggiorna il RCU.

TITOLO III

PROCEDURA DI SWITCHING PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 8

Attivazione dei servizi di ultima istanza e aggiornamento del RCU

- 8.1 In concomitanza con la risoluzione contrattuale di cui al Titolo II, oppure, in concomitanza di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo III del TIMOE, qualora non sia prevista un'attivazione contrattuale ai sensi del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e il punto di prelievo sia attivo, il SII provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza, aggiornando la relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici dei soggetti di cui al comma 3.1 dell'Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel con riferimento al servizio a tutele graduali provvisorio e al comma 4.4 del TIV in tutti gli altri casi .

Articolo 9

Obblighi informativi del SII conseguenti all'attivazione dei servizi di ultima istanza

- 9.1 Nel caso di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo II, l'attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII all'impresa distributrice e al rispettivo esercente il servizio entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di cui al comma 7.2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel relativo al mese precedente, indicando almeno le informazioni nella comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 4.1.
- 9.2 Nel caso di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo III del TIMOE, l'attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII all'impresa distributrice e al rispettivo esercente il servizio entro il termine di cui al comma 21.1bis del TIMOE, indicando almeno le informazioni di cui al comma 4.1.

Articolo 10

Obblighi informativi delle imprese distributrici funzionali alla corretta erogazione dei servizi di ultima istanza

- 10.1 A seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 9, l'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 11

Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela

- 11.1 L'esercente la maggior tutela comunica al SII, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'articolo 4bis del TIV.
- 11.2 La comunicazione di cui al comma 11.1 è effettuata entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:
 - a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) le informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto.
 - d) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale.
- 11.3 Il SII provvede all'attivazione del servizio di salvaguardia secondo le disposizioni di cui al presente Titolo, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 11.1.